

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2024
498/2024/R/GAS**

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO C_p A COPERTURA DEI COSTI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 2025, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 85/2024/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1318^a riunione del 26 novembre 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 marzo 2024, 85/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2024/R/gas), e il relativo Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 85/2024/R/gas, l'Autorità ha approvato le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, di cui all'Allegato A alla deliberazione medesima (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas);
- in attuazione dell'articolo 3, comma 1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il Comitato italiano gas (di seguito: CIG), avvalendosi di una stazione appaltante qualificata, ha espletato una procedura di gara al fine di selezionare il soggetto con il quale stipulare, in qualità di contraente per conto dei clienti finali, il contratto di assicurazione, nei limiti di un importo massimo complessivo del premio annuo per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,60 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028;
- in esito alla procedura di cui al punto precedente, la gara di appalto per l'affidamento del servizio di assicurazione è stata aggiudicata in favore di un'offerta la cui componente economica prevede un valore del premio complessivo annuo lordo per punto di riconsegna assicurato pari a 0,48 euro, e la cui componente qualitativa prevede, in riferimento al meccanismo di riduzione

- incentivante del premio relativo alle sezioni incendio e infortuni previsto dal capitolato tecnico di gara, un valore della quota a favore del contraente pari al 100% del riferimento di partecipazione;
- l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas definisce la componente annua AG_i , a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i -esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, come il prodotto tra il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i -esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto (P_i) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e il costo per punto di riconsegna assicurato C_p ;
 - l'articolo 6, comma 6.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che, nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
 - l'articolo 7, comma 7.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
 - l'articolo 4 delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che gli importi provenienti dall'applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione affluiscono al Conto assicurazione presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), che provvede alle necessarie erogazioni a favore del Contraente;
 - l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che il valore di C_p sarà determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;
 - i benefici attesi, in termini di riduzione del premio annuo complessivo dovuto per l'assicurazione, dall'applicazione delle clausole di riduzione incentivante relative alle sezioni incendio e infortuni inserite nel contratto, consentono di determinare il valore dell'elemento C_p a un livello inferiore rispetto al premio annuo unitario previsto dall'offerta aggiudicata;
 - l'articolo 8, comma 8.3, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che l'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p in base alle informazioni trasmesse dalla CSEA sulla situazione del Conto assicurazione gas da essa gestito e alle esigenze di gettito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il valore dell'elemento C_p con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2025 nella misura di 0,45 euro/PdR assicurato/anno, tenendo conto delle esigenze di gettito attese, nonché della possibilità di determinare futuri aggiornamenti del valore medesimo in base all'evoluzione della situazione del Conto assicurazione gas e alle esigenze di gettito

DELIBERA

1. di determinare il valore del corrispettivo C_p di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 85/2024/R/gas, nella misura di 0,45 euro/PdR assicurato/anno, con decorrenza dall'1 gennaio 2025;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione, e l'Allegato A alla deliberazione 85/2024/R/gas, aggiornato in base a quanto disposto al precedente punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini